



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 non si applicano al presente procedimento, in quanto già in corso alla data di entrata in vigore delle citate modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTO il decreto di questo Ministero N°55/05/2004 del 21.04.2004 con cui, ai sensi dell'art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, la società Rizziconi Energia è stata autorizzata a realizzare nel Comune di Rizziconi (RC) una centrale termoelettrica a ciclo combinato (da 760 MWe e 1.360 MWt e alimentata a gas naturale), insieme alle opere connesse;



VISTI i decreti N°55/09/2004 VL del 26.11.2004 e N°55/17/2005 VL del 21.12.2005 con cui la titolarità dell'autorizzazione unica N°55/05/2004 del 21.04.2004, per parte concernente la realizzazione delle opere connesse (un metanodotto di circa 100 m, due stalli linea a 380 kV nella sottostazione elettrica a 380 kV di "Rizziconi" e due collegamenti aerei a 380 kV della lunghezza di 300 m ciascuno), è stata volturata rispettivamente a Snam Rete Gas Spa e Terna Spa;

VISTO il decreto N°55/08/2005 RT del 18.07.2005 con cui sono state autorizzate delle ottimizzazioni impiantistiche elaborate in fase di progettazione esecutiva della centrale termoelettrica di Rizziconi;

VISTO il provvedimento n. DVA_DEC-2012-0000335 del 03.07.2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società RIZZICONI ENERGIA S.P.A. sita nel Comune di Rizziconi (RC) - Rinnovo";

PREMESSO che con nota n. RES/O/1573 del 23 luglio 2014 (prot. MiSE n. 17654 del 23.09.2014) la Rizziconi Energia Spa ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) istanza ex lege n.55/2002 di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Rizziconi, già autorizzata con decreto MAP n. 55/05/2004 del 21.04.2004;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la realizzazione di una caldaia ausiliaria della potenza termica di circa 8 MW e di un catalizzatore ossidativo per il monossido di carbonio su ciascuna caldaia a recupero;

PRESO ATTO che la medesima iniziativa è stata valutata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) che, con nota n. DVA-2013-0009301 del 22.04.2013, ne ha disposto l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto di talune prescrizioni;

CONSIDERATO che, a seguito della presentazione dell'istanza, il MiSE con nota n. 20890 del 05.11.2014 ha avviato il procedimento autorizzativo, trasmettendo a tutti i soggetti coinvolti la nota n. DVA-2013-0009301 del 22/04/2013 relativa all'esclusione dalla procedura di VIA e le comunicazioni già acquisite;

CONSIDERATO che con la nota n. 20890 del 05.11.2014, il MiSE ha invitato le Amministrazioni interessate a rappresentare tempestivamente la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti ai fini della loro convocazione nell'ambito della conferenza di servizi, nonché a comunicare l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

CONSIDERATO, inoltre, che nella nota n. 20890 del 05.11.2014, il MiSE ha precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato la sola realizzazione della modifica, mentre sarebbero rimasti immutati gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che il MiSE, in base alle già acquisite determinazioni del MATTM, ha convocato con nota n. 2772 del 11.02.2015 la riunione della conferenza di servizi per il 6 marzo 2015;

PRESO ATTO che alla riunione della conferenza di servizi del 6 marzo 2015 erano presenti il Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico e i rappresentanti della società Rizziconi Energia;

CONSIDERATO che nel corso della riunione il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico ha espresso parere favorevole alla modifica proposta;



CONSIDERATO che la conferenza di servizi, visti i pareri già espressi e quello espresso nel corso della riunione, ha concluso favorevolmente l'istruttoria procedimentale e con essa i lavori della conferenza di servizi;

VISTA la nota n. 4878 del 06.03.2015 con cui il MiSE ha trasmesso il resoconto verbale della riunione del 06.03.2015 (comprensivo dei relativi allegati) alle Amministrazioni facenti parte della conferenza di servizi e, contestualmente, ha proposto alla Regione Calabria l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002, da esprimere con deliberazione della Giunta regionale;

VISTI i pareri delle seguenti Amministrazioni ed Enti facenti parte della conferenza di servizi:

- nota n. 2426 del 19.02.2015 con cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha trasmesso il parere favorevole all'iniziativa;
- nota prot. n. DVA-2015-0005369 del 26.02.2015 con cui il MATTM ha ribadito la posizione già espressa con provvedimento di esclusione VIA prot. n. DVA-2013-0009301 del 22.04.2013;
- nota n. 4684 del 05.03.2015 con cui l'ufficio delle Dogane di Reggio Calabria ha espresso parere tecnico fiscale favorevole alla realizzazione delle modifiche;
- nota n. 1646 del 24.02.2016 con cui Terna Rete Italia Spa ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune indicazioni;
- nota n. 23154 del 16.04.2016 con cui con cui il Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico ha formalizzato il nulla osta di competenza già espresso nel corso della riunione della conferenza del 6 marzo 2015, nel rispetto di alcune indicazioni;

VISTE le note nn. 20186 del 03.09.2015, 14187 del 20.05.2016, 28492 del 19.10.2016 e 34516 del 07.12.2016 con cui il MiSE ha sollecitato la Regione Calabria a esprimersi in merito all'Intesa ex lege 55/2002;

VISTA la delibera della Giunta della Regione Calabria n. 438 del 10.11.2016 (trasmessa con nota n.378165) con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55, per l'autorizzazione alla modifica dell'esistente centrale termoelettrica di Rizziconi (RC) consistente nell'installazione di una caldaia ausiliaria della potenza termica di circa 8 MW e di un catalizzatore ossidativo per il monossido di carbonio su ciascuna caldaia a recupero;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, della legge 241/1990 (nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127), si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno impartito le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dalla società Rizziconi Energia è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;



VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 4 gennaio 2017, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli espresse in tale sede, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e acquisita l'Intesa della Regione Calabria;

RITENUTO favorevolmente concluso il procedimento amministrativo;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

La Rizziconi Energia, con sede in Via Enrico Albareto, 21 – 16153 Genova, codice fiscale 03744381215 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla modifica dell'esistente centrale termoelettrica di Rizziconi consistente nell'installazione di una caldaia ausiliaria della potenza termica di circa 8 MW e di un catalizzatore ossidativo per il monossido di carbonio su ciascuna caldaia a recupero, in conformità al progetto presentato (istanza prot. n. RES/O/1573 del 23 luglio 2014) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e di seguito riportate.

Art. 2

I lavori di realizzazione degli interventi autorizzati dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento.

La società deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Calabria, alla Provincia di Reggio Calabria, al Comune di Rizziconi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni medesime.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, la società Rizziconi Energia dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

La società Rizziconi Energia è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e nell'ambito della conferenza di servizi, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni, la società Rizziconi



Energia, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute, alla Regione Calabria, alla Provincia di Reggio Calabria, al Comune di Rizziconi e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria un rapporto concernente lo stato d'avanzamento dei lavori autorizzati e il grado d'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, li **13.01.2017**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Rosaria Romano



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/01/2017)

- Prescrizioni contenute nel decreto n. DVA-2013-0009301 del 22/04/2013 citato nelle premesse:

1. I valori di concentrazione, su media oraria, degli inquinanti per la nuova caldaia non dovranno superare: $\text{NO}_x=150 \text{ mg/Nm}^3$ e $\text{CO}=100 \text{ mg/Nm}^3$;
2. La caldaia ausiliaria deve entrare in funzione solo in caso di spegnimento delle due unità di Generazione;
3. Al fine dell'accertamento delle condizioni della prescrizione n. 1 dovrà essere sottoscritto con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria un protocollo per la realizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio in continuo al camino della caldaia ausiliaria;
4. I flussi di massa non dovranno mai superare quelli già previsti dai decreti autorizzativi e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a seguito del presente provvedimento e prima dell'inizio lavori, il Proponente dovrà richiedere l'eventuale aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale ai fini delle opportune determinazioni da parte dell'Autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra dette provvederà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- Prescrizioni formulate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e contenute nella nota n. 2426 del 19.02.2015 (allegato n°2 del resoconto verbale definitivo della riunione del 6 marzo 2015):

[...] si comunica che questo Comando ha rilasciato con nota prot. n. 2183 del 13.02.2015 parere favorevole di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151 del 1.08.2011, su progetto presentato dalla Società Rizziconi Energia S.p.A. in data 28.01.2015.

Si rappresenta, altresì, che il parere di cui sopra, allegato alla presente, è da considerarsi valido anche ai fini della Conferenza di Servizi del 06.03.2015.

- Prescrizioni formulate dall'ufficio delle Dogane di Reggio Calabria e contenute nella nota n. 4684 del 05.03.2015 (allegato n°4 del resoconto verbale definitivo della riunione del 6 marzo 2015):

[...] Se nel corso dei lavori sarà necessario rimuovere dei suggelli codesta società dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione a quest'Ufficio.

Sarà cura di codesta ditta comunicare a quest'Ufficio la fine dei lavori.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radio elettrico e contenute nella nota n. 23154 del 16.04.2015:

[...] si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs. 01/08/2003 n°259, il NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio dell'installazione di una caldaia ausiliaria in oggetto, alle seguenti condizioni:

- Siano rispettate le prescrizioni indicate con la lettera di impegno, fornita da codesta Società;
- Siano tutelate eventuali interferenze con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione e della lettera di impegno, presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.



- Prescrizioni formulate da Terna Rete Italia Spa e contenute nella nota n. 1646 del 24.02.2015:

[...] Terna ha fornito in data 06.10.2014 la soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) con la quale ha comunicato il proprio nulla osta alla installazione di una nuova caldaia ausiliaria della potenza termica di 8 MW, ferma restando l'attuale potenza di connessione della centrale alla Rete di Trasmissione Nazionale, senza prevedere nuovi impianti RTN.

Inoltre Terna ha comunicato alla Società che sarà sua cura verificare e adeguare, se del caso, gli impianti esistenti alle nuove correnti di corto circuito, nonché comunicare le caratteristiche di tutte le nuove eventuali apparecchiature che saranno installate (es. ATR, protezioni, elementi di montante, etc.) per l'elaborazione delle tarature delle protezioni per guasti in rete nonché dell'eventuale nuovo Regolamento di Esercizio.

Infine Terna ha comunicato alla Società che, in relazione alla imprescindibile necessità di garantire la sicurezza di esercizio del sistema elettrico e la continuità di alimentazione delle utenze, è necessario che gli impianti siano realizzati ed eserciti nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal Codice di Rete e dalla normativa vigente.

Tale soluzione di connessione è stata accettata dalla Società in data 14.10.2014.[...].

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare:

1. La società Rizziconi Energia è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La società Rizziconi Energia è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle operazioni autorizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.